

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 670 DEL 12/04/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR. ALBERTO MARANGONI – DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 701/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1558 del 22 settembre 2023 è stato concesso al dr. Alberto MARANGONI, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. in qualità di dirigente medico nella disciplina di medicina interna con incarico di responsabile dell'unità operativa semplice "Diabetologia", un periodo di aspettativa senza assegni a fronte delle esigenze connesse all'espletamento del periodo di prova in qualità di Direttore dell'Unità operativa complessa "Medicina generale" presso l'Azienda U.L.S.S. n.1 "Dolomiti" di Belluno, a decorrere dal 1° ottobre 2023 e per la durata massima di sei mesi e pertanto fino al 31 marzo 2024;
- con nota prot. 32908 del 7 aprile 2024 il dr. Alberto MARANGONI ha depositato le dimissioni volontarie dal servizio al termine dell'aspettativa concessa.

Considerato che:

- l'articolo 10, comma 9, del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il 10.2.2004 (con le successive integrazioni), richiamato dall'articolo 12 del C.C.N.L. dell'area sanità 19.12.2019 – applicabili all'aspettativa concessa prima del nuovo C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024 - prevedono l'esonero dal termine di preavviso delle dimissioni del dipendente che non riprende servizio all'esito dell'aspettativa concessa per l'espletamento del periodo di prova in qualità di Direttore di struttura complessa presso un'altra Azienda del Servizio sanitario nazionale;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), dispone il divieto delle pubbliche amministrazioni di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, dei riposi e dei permessi spettanti al personale non fruiti entro la cessazione del rapporto;
- la sentenza della Corte costituzionale 23 marzo - 6 maggio 2016, n. 95 (pubblicata nella gazzetta ufficiale della Repubblica 11 maggio 2016, n. 19, prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE.

Visti e richiamati:

- l'articolo 12, comma 10, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019;
- l'articolo 10 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il 10.2.2004 con le successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135);
- la sentenza della Corte costituzionale 23 marzo - 6 maggio 2016, n. 95 (pubblicata nella gazzetta ufficiale della Repubblica 11 maggio 2016, n. 19, prima serie speciale).

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni del dr. Alberto MARANGONI a decorrere dal 1° aprile 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 31 marzo 2024) al termine del periodo di aspettativa concesso con deliberazione n. 1558 del 22 settembre 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto esposto in premessa, delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dal dr. Alberto MARANGONI, dirigente medico nella disciplina di medicina interna a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° aprile 2024 al termine del periodo di aspettativa concessa con deliberazione n. 1558 del 22 settembre 2023;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.